

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1027 del 20/02/2025
Oggetto	Concessione di occupazione di aree demaniali ad uso mantenimento temporaneo di un fabbricato e di area cortiliva recintata in Comune di Bologna (BO). Corso d'acqua: Fiume Reno. Titolare: Autocarrozzeria Roncarati di Roncarati Valter e C. s.n.c.. Codice pratica: BO03T0074
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1040 del 18/02/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno venti FEBBRAIO 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- il P.S.A.I. vigente (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;
- la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione e il P.S.A.I. approvata dalla Giunta Regionale (DGR 2112/2016)
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

- la d.D.T. Arpae n. 415/2024 di approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio della Direzione Tecnica che ha conferito in particolare l’incarico di funzione dell’unità “Coordinamento procedimenti amministrativi delle aree del Demanio idrico e controlli su utilizzi senza titolo del Demanio idrico” secondo le modalità specificate nella d.D.G. Arpae n. 26/2024;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 02/12/2003 registrata al prot. PG.11376 del 02/12/2003 con cui il Sig. Roncarati Valter e la Sig. ra Marchi Dina, in qualità di titolari della Autocarrozzeria Roncarati di Roncarati Valter e C. s.n.c., con sede legale in Via Bertocchi 97 a Bologna (BO) e P.IVA 04053790376, hanno richiesto la concessione per l’occupazione di aree demaniali site in sponda destra del Fiume Reno in Comune di Bologna, catastalmente identificate ai mappali 158 e 1422 parte del Fg. 103, con un fabbricato esistente in muratura adibito a autocarrozzeria (307 mq) e di area cortiliva recintata e pavimentata (658 mq), cod. proc. BO03T0074;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 114 del 02/05/2018 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l’area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS;

PRESO ATTO dell’assenso espresso dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico det. dirigenziale 783 del 08/03/2018), confermato in data 14/01/2025 con nota PG/2025/0006621 che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione.

CONSIDERATO che l’occupazione dell’area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l’anno corrente risultando in regola

con quanto dovuto per l'uso pregresso;

– risulta costituito in data 17/02/2025 un deposito cauzionale pari a euro 1.471,37;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Sig. Roncarati Valter in qualità di Legale rappresentante della Autocarrozzeria Roncarati di Roncarati Valter e C. s.n.c., con sede legale in Via Bertocchi 97 a Bologna (BO) e P.IVA 04053790376, la concessione per l'occupazione temporanea di aree demaniali site in sponda destra del Fiume Reno in Comune di Bologna, catastalmente identificate ai mappali 158 e 1422 parte del Fg. 103, con un fabbricato esistente in muratura adibito a autocarrozzeria (307 mq) e di area cortiliva recintata e pavimentata (658 mq), cod. proc. BO03T0074;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/08/2025**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 18/02/2025 (PG/2025/31348 del 18/02/2025);
4. di quantificare l'importo del canone per l'anno 2025 in 1.471,37 euro di cui sono dovuti per l'anno in corso 980,91 euro pari a 8 mensilità;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 1.471,37 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;e;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Stefano Lovo Incaricato

di funzione Coordinamento procedimenti amministrativi delle aree e controlli su utilizzi senza titolo del demanio idrico del Servizio Gestione Demanio Idrico della Direzione Tecnica di ARP AE e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

10. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di ARP AE, che il responsabile del trattamento è il Direttore Tecnico e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARP AE Direzione Tecnica, con sede a Bologna, Largo Caduti del Lavoro 6 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

11. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile
Servizio Gestione Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alla ditta Autocarrozzeria Roncarati di Roncarati Valter e C. s.n.c., P. IVA 04053790376 con sede in Bologna in Via Bertocchi 97 (cod. pratica BO03T0074).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce alla sponda destra del Fiume Reno, individuata catastalmente ai mappali 158 e 1422 parte del Fg. 103 del Comune di Bologna (BO), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a ca mq 965,00, è destinata al mantenimento temporaneo di un fabbricato esistente ad un livello in muratura adibito a autocarrozzeria (307 mq) e di un'area cortiliva recintata e pavimentata (658 mq).

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 1.471,37 euro ed il concessionario è tenuto a corrispondere n. 8 mensilità (pari a 980,91 euro) per l'occupazione concessa fino al 31/08/2025;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale costituito, pari a 1.471,37 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di

concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 agosto 2025**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del

canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte

dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 783 del 08/03/2018 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno - Ufficio Territoriale di Bologna, confermato in data 14/01/2025 con nota PG/2025/0006621:

“1. Il fabbricato esistente non potrà essere modificato in alcun modo, salvo autorizzazione scritta del Servizio Area Reno e Po di Volano;

2. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie saranno a totale carico dei richiedenti;

3. L'area concessa dovrà essere destinata esclusivamente all'uso sopra riportato;

4. Entro 12 mesi dal rilascio del presente atto, i richiedenti dovranno provvedere a loro cura e spese alla totale demolizione del fabbricato, incluse le relative fondazioni fino alla quota di -1 m. dal piano di campagna e di tutte le opere accessorie, quali recinzioni, pavimentazioni, impianti sotterranei, ecc. I materiali di risulta dovranno essere allontanati e smaltiti nel rispetto delle normative vigenti. Con nota PG/2025/6621 del 14/01/2025 l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha prorogato i tempi utili per la demolizione sino al 31/08/2025.
5. Il ripristino si intenderà completato quando l'area sarà totalmente libera e riportata alla condizione naturale, spianata e livellata con terreno in natura. Il corretto ripristino dovrà essere formalmente accertato dal Servizio Area Reno e Po di Volano;
6. Dovrà altresì essere eseguita la demolizione catastale del fabbricato ed il passaggio al catasto terreni della particella 158.
7. È vietata qualsiasi modificazione altimetrica dell'area demaniale, mediante riporto o asportazione di materiale, di qualsiasi natura e consistenza, salvo quanto dipenda dalle operazioni di ripristino finale;
8. L'area demaniale in oggetto dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti;
9. Sarà cura dei richiedenti provvedere alla potatura o all'abbattimento delle piante che dovessero minacciare le aree concesse o i beni ivi collocati;
10. L'Amministrazione concedente non avrà alcuna responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi sull'area o su ciò che viene depositato su di essa, anche a seguito di eventi di piena;
11. Il presente nullaosta è fatto unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni e autorizzazioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
12. L'inizio dei lavori di demolizione e ripristino, dovrà essere comunicato per iscritto al Servizio Area Reno e Po di Volano sede di Bologna, con almeno 15 gg. di anticipo. Dovrà, altresì, essere

tempestivamente comunicata in forma scritta la fine lavori;

13. I richiedenti sono tenuti a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;

14. Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, questo Servizio può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi anticipatamente, ovvero prescrivere modifiche;

15. Qualsiasi variazione circa la titolarità dell'opera in questione dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio scrivente”.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

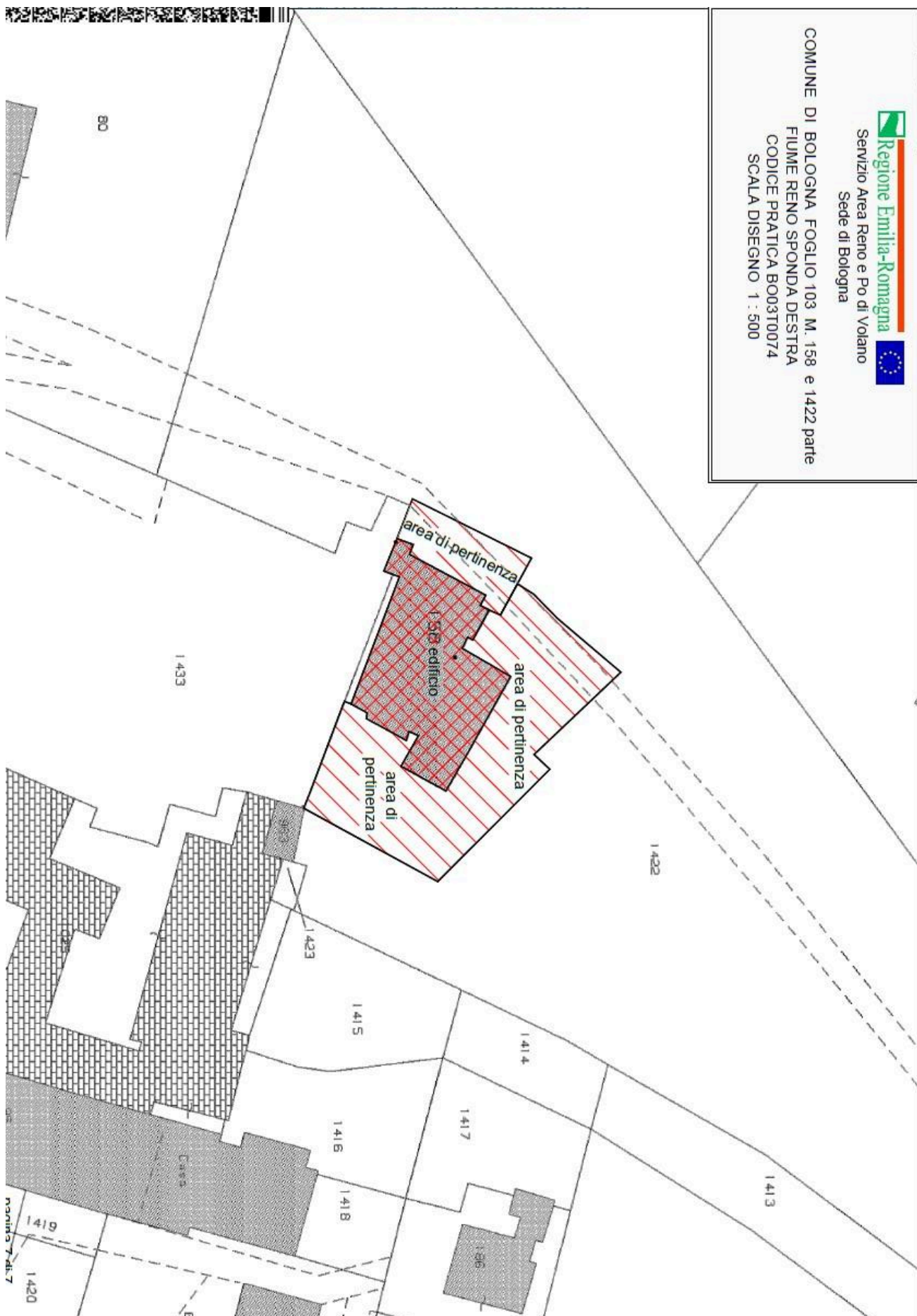
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.



Servizio Area Reno e Po di Volano
Sede di Bologna

COMUNE DI BOLOGNA FOGLIO 103 M. 158 e 1422 parte
FIUME RENO SPONDA DESTRA
CODICE PRATICA B003T0074
SCALA DISEGNO 1 : 500



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.